



COMUNE DI VICOFORTE (PROVINCIA DI CUNEO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 738 E SUCCESSIVI DELLA LEGGE 160/2019 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE SCADENZE PER IL VERSAMENTO ANNO 2020.

Secondo Consiglio Comunale successivo all'emergenza Covid-19 che si è stabilito di svolgere in presenza presso l'ex Confraternita dei Battuti nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento interpersonale di almeno un metro.

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18:00 nella sala situata nell'ex Confraternita dei Battuti (fronte Municipio) previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione e in seduta pubblica.

All'appello sono risultati i Signori:

| N. | Cognome e nome | | Presente | Assente |
|-----------|-----------------------|--------------|-----------------|----------------|
| 1. | Roattino Valter | Sindaco | X | |
| 2. | Bonelli Umberto | Vice Sindaco | X | |
| 3. | Botto Roberto | Assessore | X | |
| 4. | Blengini Marinella | Assessore | X | |
| 5. | Sernia Maria Cristina | Assessore | X | |
| 6. | Badino Andrea | Consigliere | X | |
| 7. | Murazzano Daniela | Consigliere | X | |
| 8. | Chionetti Sandra | Consigliere | X | |
| 9. | Forgione Giuseppe | Consigliere | X | |
| 10. | Massa Sebastiano | Consigliere | X | |
| 11. | Basso Dario | Consigliere | | Xgiustificato |
| 12. | Nasi Pietro | Consigliere | X | |
| 13. | Ganzinelli Corrado | Consigliere | | X |

E così il numero di 11 Consiglieri sui 13 assegnati al Comune di cui 13 in carica.

Con l'intervento e l'opera della sig.ra dott.ssa Francesca RICCIARDI Segretario Comunale.

Il Signor Valter ROATTINO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

DATO ATTO che dalle ore 18,07 è presente nella sala ove si svolge la seduta in data odierna, il Consigliere Corrado Ganzinelli e pertanto i presenti risultano essere 12.

Su relazione del Sindaco Valter Roattino, il quale introduce il punto posto all'ordine del giorno precisando che occorre provvedere ad approvare le aliquote sull'imposta municipale unica (IMU), il cui prospetto è depositato agli atti del Consiglio, alla luce delle nuove disposizioni normative che hanno eliminato la tassa sui servizi individuali (TASI). Tale provvedimento deve essere approvato entro il 30.09.2020 ed in considerazione delle prossime consultazioni elettorali si ritiene di portarlo all'approvazione nella seduta odierna.

Il Sindaco dà la parola all'Assessore Umberto Bonelli che ribadisce quanto già affermato dal Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 comma 738 L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio per l'anno 2020) stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";
- pertanto, a decorrere dall'anno 2020 le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dall'art. 1 commi 738 e ss. L. 160/2019 sopra richiamata;
- ai sensi dell'art. 1 comma 742 L. 160/2019 il soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso;
- ai sensi dell'art. 1 comma 740 L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- l'art. 1 comma 760 L. 160/2019 conferma la riduzione del 25 per cento dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;
- l'art. 1 comma 747 L. 160/2019 conferma altresì, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50 per cento della base imponibile, già previste in regime di IUC:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

VISTO l'art. 1 comma 744 L.160/2019 il quale conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;

DATO ATTO che, nel rispetto delle norme relative alla facoltà regolamentare dell'ente, si ritiene opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1 comma 741 lettera c) punto 6) L. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1 L.160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis D.L. 557/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. 133/1994, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; si stabilisce, inoltre, che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale.

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 1 comma 761 L. 160/2019, il legislatore ha precisato che l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1 comma 762 L. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote approvate per il 2020;
- ai sensi dell'art. 1 comma 763 L. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote approvate per il 2020;
- ai sensi dell'art. 1 comma 765 L. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 D.Lgs. 241/19971, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
- con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato con decorrenza 01.01.2020 il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 20.12.2018, con la quale erano state approvate per l'anno 2019 le aliquote IMU e TASI;

RITENUTO, per tutto quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di proporre per l'anno 2020 l'approvazione delle aliquote del tributo come segue:

ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2020

| Aliquota/detrazione | Misura |
|--|----------------|
| Aliquota ordinaria, da applicarsi per tutte le fattispecie imponibili ad eccezione di quelle espressamente approvate | 10,5 per mille |
| Aliquota ridotta abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (1 per categoria C2 C6 C7) | 6 per mille |
| Detrazione per abitazione principale | € 200,00 |
| Aliquota agevolata per immobili categoria A 10, B1, B4, B7, C3 , D1, D3, D4, D6, D7, D8 e D10 senza i requisiti di ruralità | 8,6 per mille |
| Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale | 1 per mille |
| Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati | 1 per mille |

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 D. Lgs. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1 comma 777 L. 160/2019;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 756 L. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs.446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 1 comma 757 L. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 1 comma 767 L. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

DATO ATTO, altresì, che, ai sensi dell'art. 1 comma 779 L. 160/2019, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, nonché all'articolo 53 comma 16 L. 388/2000, e all'articolo 172 comma 1 lettera c) D.Lgs. 267/2000, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

ATTESO che, inoltre, l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio), pubblicato sulla G.U. S.G. n. 128/2020, ha previsto che gli adempimenti IMU e TARI possano essere adottati entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario, stabilito dall'art. 107 comma 2 D.L. 18/2020, in sede di conversione con L. 27/2020, per il 31.07.2020, termine successivamente prorogato al 30.09.2020 dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77;

DATO ATTO altresì che con la Legge in data 17.07.2020 n. 77 è stato prorogato dal 14 ottobre al 31 ottobre il termine ultimo per la trasmissione al MEF delle delibere relative alle tariffe ed aliquote dei tributi comunali e dei Regolamenti comunali ed è differito al 16 novembre il termine per la pubblicazione delle stesse da parte dei Comuni;

RICHIAMATI:

- il D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) convertito in L. 77/2020;
- il D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia), convertito in L. 27/2020;
- il D.L. 162/2019 (Decreto Milleproroghe), convertito in L. 8/2020;
- la L. 160/2019 (Legge di Bilancio per l'anno 2020);
- il D.L. 124/2019 (Decreto Fiscale), convertito in L. 157/2019;
- il D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), convertito in L. 58/2019;
- la L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
- la L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);
- la L.232/2016 (Legge di Bilancio 2017);
- l'art. 1 commi 10 e ss. L. 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016);
- l'art. 1 commi 679 e ss. L. 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015);
- l'art. 1 commi 639 e ss. L. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e s.m.i.;
- l'art. 1 commi 161 e ss. L. 296/2006 Legge Finanziaria 2007), direttamente o indirettamente richiamati dalla L. 160/2019;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la L. 388/2000 e s.m.i.;
- la L. 212/2000, relativa allo Statuto del Contribuente;
- il D.Lgs. 446/1997;
- il D.Lgs. 504/1992, direttamente o indirettamente richiamato dalla L. 160/2019.

SENZA esito di discussione;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267;

EFFETTUATA la votazione espressa per alzata di mano il cui esito è il seguente:

| | |
|------------------|-------|
| Presenti: | n. 12 |
| Voti favorevoli: | n. 12 |
| Voti contrari | n. 0 |
| Astenuti: | n. 0: |

DELIBERA

1) DI APPROVARE per l'anno 2020 le seguenti aliquote e detrazioni IMU:

ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2020

| Aliquota/detrazione | Misura |
|--|----------------|
| Aliquota ordinaria, da applicarsi per tutte le fattispecie imponibili ad eccezione di quelle espressamente approvate | 10,5 per mille |
| Aliquota ridotta abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (1 per categoria C2 C6 C7) | 6 per mille |
| Detrazione per abitazione principale | € 200,00 |
| Aliquota agevolata per immobili categoria A 10, B1, B4, B7, C3 , D1, D3, D4, D6, D7, D8 e D10 senza i requisiti di ruralità | 8,6 per mille |
| Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale | 1 per mille |
| Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati | 1 per mille |

2) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi di legge, con decorrenza dall'1.01.2020;

3) DI DARE ATTO che per l'anno in corso si applicano le scadenze previste ex lege per i versamenti, ovvero due rate aventi scadenza il 16 giugno 2020 ed il 16 dicembre 2020, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2020;

4) DI DARE, ALTRESÌ ATTO che la previsione di cui al punto precedente si adeguerà alle eventuali nuove disposizioni che interverranno a sostegno di famiglie, lavoratori ed imprese da parte del governo o del legislatore per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

5) DI DARE ATTO che si provvederà ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1 comma 767 L. 160/2019.

CON successiva e separata votazione espressa per alzata di mano e con il seguente esito:

Presenti: n. 12
Voti favorevoli: n. 12
Voti contrari n. 0
Astenuiti: n. 0:

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL trenta.luglio.duemilaventi
(D L.vo 18.8.2000 n. 267)

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 738 E
SUCCESSIVI DELLA LEGGE 160/2019 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE
SCADENZE PER IL VERSAMENTO ANNO 2020.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 E
SS.MM.II.

VISTO: con parere favorevole.

Lì trenta luglio duemilaventi

F.to Mariapaola Vinai
Il Responsabile servizio int.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO: con parere favorevole.

Lì trenta luglio duemilaventi

F.to Mariapaola Vinai
Il Responsabile Ragioneria

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
F.to Valter Roattino**

**IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Andrea Badino**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Francesca Ricciardi**

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Vicoforte, lì 31 luglio 2020

VISTO:

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Francesca Ricciardi**



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 31 luglio 2020, ai sensi Art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**IL SEGRETARIO
F.to Francesca Ricciardi**

DIVENUTA ESECUTIVA

Divenuto esecutivo ai sensi Art. 134 comma 4 del D.L.vo 18-08-2000 n.267.

**IL SEGRETARIO
F.to Francesca Ricciardi**